



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/73 DEL 10.06.2022

Oggetto: Irrilevanza sotto il profilo paesaggistico di alcuni corpi idrici. Comune di San Vero Milis. D.Lgs. n. 42/2004, articolo 142, comma 1, lett. c) e comma 3.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che l'articolo 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 riconosce di interesse paesaggistico "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

Il comma 3, dello stesso art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004, stabilisce altresì che "la disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni".

Pertanto, il suddetto comma 3 dà facoltà alla Regione di individuare, tra i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. n. 1775/1933, quelli che, non avendo posseduto o avendo perso, in tutto o in parte, i caratteri connotativi dell'interesse paesaggistico, possano essere ritenuti irrilevanti da tale punto di vista ed esclusi dal vincolo di cui al citato art. 142, comma 1, lettera c).

L'Assessore ricorda che la Giunta regionale ha già costituito, con le deliberazioni n. 35/11 del 24.6.2008, n. 51/18 del 24.9.2008, n. 2/13 del 18.1.2011, n. 25/37 del 19.5.2011, n. 27/22 e n. 27/23 del 19.6.2012, n. 28/44 del 24.6.2011, n. 41/23 del 13.10.2011, n. 32/38 del 24.7.2012, n. 37/15 e n. 37/16 del 12.9.2013, n. 55/20 del 13.12.2017, un elenco di corsi d'acqua considerati irrilevanti sotto il profilo paesaggistico, individuando alcuni criteri di valutazione quali:

- interventi di sistemazione idraulica effettuati per la messa in sicurezza, consistenti anche in opere di tombinamento;
- lavori di canalizzazione in calcestruzzo;
- interventi di trasformazione agraria e/o territoriale;
- assenza di regime idraulico e parziale tombinamento all'interno del centro urbano;
- modificazioni morfologiche e assenza di regime idraulico delle aree attraversate, in parte



- urbanizzate;
- defunzionalizzazione del corso d'acqua per la deviazione dall'originario tracciato;
 - assenza di rilevanti forme di vegetazione ripariale e di caratteri di naturalità.

Ciò premesso, l'Assessore riferisce che il Comune di San Vero Milis, con la nota prot. n. 23654 del 23.6.2020, ha trasmesso un'istanza per l'attivazione della procedura di irrilevanza sotto il profilo paesaggistico, ai fini della sua esclusione dal vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 42/2004, di parte del corso d'acqua che attraversa il proprio territorio, denominato "Riu Mannu - Canale di bonifica (Rio Su Pardu)". In allegato alla suddetta nota, il Comune ha trasmesso la relazione tecnica, corredata da immagini fotografiche e planimetrie riguardo al tratto del corso d'acqua ritenuto irrilevante dal punto di vista paesaggistico.

Il "Riu Mannu - Canale di bonifica (Rio Su Pardu)" in quanto tipo fluviale effimero, in base alla caratterizzazione fatta ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 131 del 2008, viene definito torrente e, pertanto, tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Il Comune di San Vero Milis propone di considerare irrilevante, dal punto di vista paesaggistico, il corpo idrico denominato "Riu Mannu - Canale di bonifica (Rio Su Pardu)", nella parte prossima all'abitato, in quanto canale artificiale frutto delle trasformazioni territoriali determinate da opere di bonifica idraulica dell'area.

L'Assessore rappresenta che è stata effettuata l'istruttoria da parte degli Uffici della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, come da relazione agli atti, basata sulla documentazione trasmessa dal Comune e su quella acquisita d'ufficio. Nella relazione è stato delimitato e riconosciuto il tratto di corpo idrico ritenuto irrilevante sotto il profilo paesaggistico in base ai criteri sopra enunciati, per le motivazioni riportate in sintesi nei suddetti elenchi e individuati e rappresentati negli elaborati, che sono allegati alla presente deliberazione.

Le risultanze sono state altresì inviate al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, territorialmente competente, con nota prot. n. 15786 del 21.3.2021, rimasta priva di riscontro.

L'Assessore, pertanto, propone di riconoscere, ai sensi del citato articolo 142, comma 3, l'irrilevanza, sotto il profilo paesaggistico, del tratto di corpo idrico indicato nei suddetti elenchi, di cui agli allegati A1 e A2.



La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia sulla proposta in esame

DELIBERA

- di riconoscere, in applicazione dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, l'irrilevanza, sotto il profilo paesaggistico, del tratto di corpo idrico denominato "Riu Mannu - Canale di bonifica (Rio Su Pardu)", individuato nell'elenco di cui all'allegato A1 e rappresentato nella cartografia di cui all'allegato A2, facenti parte integrante della presente deliberazione;
- di dare atto che l'irrilevanza paesaggistica, dichiarata con la presente deliberazione, non incide sugli altri eventuali vincoli insistenti sull'area e permane, altresì, l'operatività del vincolo di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c), relativo ai restanti tratti del corpo idrico;
- di trasmettere la presente deliberazione, con i relativi allegati, al Ministero della Cultura, ai fini di cui al comma 3 del sopra citato art. 142.

La presente deliberazione con i relativi allegati è pubblicata nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, nel B.U.R.A.S. e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Al Comune di San Vero Milis si trasmetterà copia del B.U.R.A.S. per il deposito all'Albo Pretorio. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Francesco Scano

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda